

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 17/04/2024

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Avviso Dogane: IVVD dal 1° dicembre 2027</i>	2
<i>Operazioni inesistenti: accertamento fattuale condotto dai giudici tributari</i>	3
<i>Niente IVA sulle cessioni di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione</i>	5
<i>IVA al 10%, con rilascio solo del biglietto, sul trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative</i>	6
<i>CdM: ratificati accordi per la prevenzione delle evasioni fiscali anche con la Cina</i>	7
<i>CdM: approvato decreto legislativo in materia di disabilità</i>	9
<i>Investimenti "Transizione 4.0": come gestire un codice sospeso</i>	10
<i>La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale: documento dai commercialisti</i>	12
<i>Ingiunzione di pagamento tasse automobilistiche: si tratta di titolo esecutivo idoneo alla procedura esecutiva</i>	13
<i>Tasse automobilistiche: cartella di pagamento impugnabile per vizi propri</i>	14

Avviso Dogane: IVVD dal 1° dicembre 2027

L'ADM informa che con Regolamento Delegato (UE) 2024/10721 della Commissione del 25 gennaio 2024 sono state apportate modifiche al Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 introducendo, a decorrere dal 1° dicembre 2027, le Decisioni relative alle Informazioni Vincolanti in materia di Determinazione del Valore in dogana (IVVD).

Publicato **dall'Agenzia delle Dogane (ADM) l'avviso del 16 aprile 2024** in merito al regolamento delegato (UE) 2024/1072 della Commissione del 25 gennaio 2024 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le decisioni relative ad informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e le decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine.

Per effetto di tali modifiche, al Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, viene aggiunta una lettera e) all'art. 10 e, al titolo I capo 2, sezione 2, sottosezione 3, gli articoli 18 bis e 20 bis.

Dalla data di entrata in vigore, le autorità doganali adottano, su domanda, decisioni in materia di determinazione del valore in dogana ("*decisioni IVVD*") con le quali si definiscono i metodi, e i criteri appropriati di valutazione doganale.

Le IVVD rispondono alle medesime regole generali che governano le IVO e le ITV. La procedura per il rilascio delle stesse, nonché i requisiti minimi, saranno meglio chiariti con successive comunicazioni di questa Agenzia.

Il regolamento e la conseguente introduzione delle Decisioni IVVD si applica a decorrere dal 1° dicembre 2027.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Operazioni inesistenti: accertamento fattuale condotto dai giudici tributari

L'accertamento fattuale condotto dalla CTR segue i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, avendo il giudice accertato sia la natura di cartiera della ditta individuale per l' "oggettiva impossibilità che la suddetta ditta fornitrice potesse assolvere a forniture di tale rilevanza", sia la conoscibilità ("non potesse essere a conoscenza") della partecipazione alla frode fiscale da parte della contribuente, attraverso un' articolata motivazione in cui - tra l'altro - vengono considerati irrilevanti i pagamenti, conformemente alla giurisprudenza citata.

Nel caso di specie alla contribuente sono state contestate sia **operazioni oggettivamente** sia **soggettivamente inesistenti** circa l'onere della prova in caso di riprese per operazioni soggettivamente inesistenti, ebbene la **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 9835 del 11 aprile 2024**, ha reiterato il seguente principio di diritto in tema di IVA (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 -, Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018) secondo il quale l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

Viceversa, quando le **riprese sono per operazioni oggettivamente inesistenti**, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (*ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma"*) dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, la giurisprudenza (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018) afferma che spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento

adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

In conclusione, la contribuente ha perso il ricorso, oltre che presso i giudici di merito (Ctp e Ctr), anche innanzi la Corte di Cassazione.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Niente IVA sulle cessioni di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione

La cessione del Lotto edificabile da destinare ad uffici pubblici in base a una Convenzione stipulata per l'attuazione di un Piano Particolareggiato e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dall'Istante non rileva ai fini IVA ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 342 del 2000 poiché rappresentano il contributo di urbanizzazione versato in natura anziché in denaro dal concessionario, nell'ambito di un rapporto di natura tributaria tra il Contribuente e il Comune.

(Agenzia delle entrate, risposta n. 92 del 16 aprile 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

IVA al 10%, con rilascio solo del biglietto, sul trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative

Attività di trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative: Si applica l'IVA nella misura del 10%. Non rileva la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può essere anche turistico-ricreativa.

Peraltro, l'Istante esegue un'attività di trasporto urbano di persone, senza fornitura di servizi accessori, mediante l'impiego di veicoli diversi da quelli "adibiti al servizio di taxi".

Inoltre, dal quadro normativo emerge che i soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico, laddove certifichino i relativi corrispettivi tramite l'emissione di biglietti conformi al D.M. 30 giugno 1992 (e assolvano agli ulteriori adempimenti previsti dallo stesso D.M. e dai successivi che lo hanno integrato), gli stessi non incorrono nell'ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Altrimenti si produrrebbe un effetto potenzialmente distorsivo, arrivando al paradosso di certificare due volte i medesimi corrispettivi.

(Agenzia delle entrate, risposta n. 93 del 16 aprile 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

CdM: ratificati accordi per la prevenzione delle evasioni fiscali anche con la Cina

Il Consiglio dei ministri, il **15 aprile 2024**, ha approvato tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali, rispettivamente con la Libia, il Liechtenstein e la Cina.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (disegno di legge)

Il testo aggiorna l'Accordo già esistente, firmato il 31 ottobre 1986, in modo da adeguare la normativa alle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili. In tal modo, si consentirà alle imprese italiane di operare in Cina con migliori condizioni e in posizione concorrenziale e si darà maggiore certezza agli investitori cinesi in Italia. L'Accordo si applica ai residenti degli Stati contraenti e riguarda, per l'Italia, in particolare, IRPEF, IRES e IRAP. Le norme stabiliscono i criteri generali e sussidiari in base ai quali è possibile definire una persona *“residente di uno Stato contraente”* e i casi in cui si configura una stabile organizzazione.

Inoltre, il testo: disciplina l'imponibilità dei redditi immobiliari, stabilendo il criterio per cui essi debbano essere tassati nello Stato in cui sono situati i beni immobili fonte di tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, seguendo il principio previsto nel Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni; disciplina il trattamento degli utili d'impresa, nonché degli utili derivanti dall'esercizio – in traffico internazionale – di navi o aeromobili. Si prevede, inoltre, la disciplina degli utili delle imprese associate; prevede le regole di tassazione per i redditi di capitale: dividendi, interessi, royalties e capital gain; definisce la distribuzione dell'imposizione nei due Stati contraenti in relazione a: professioni indipendenti, lavoro subordinato, membri dei consigli di amministrazione e supervisione, remunerazioni da attività artistiche e sportive, nonché alle somme percepite a titolo di pensioni, alle funzioni pubbliche svolte o ad altri redditi comunque percepiti; prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza per ogni altra tipologia residuale di reddito non trattata; stabilisce le modalità di eliminazione della doppia imposizione, in raccordo con la legislazione domestica di ciascuno Stato contraente (in particolare, per quanto concerne l'Italia, è previsto il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana

attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cina, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo); prevede le disposizioni antiabuso, il principio di non discriminazione, il meccanismo della procedura amichevole per la risoluzione di controversie, lo scambio di informazioni ed il rapporto con le altre fonti del diritto a tutela dello speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

CdM: approvato decreto legislativo in materia di disabilità

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 77 del 15 aprile 2024, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce norme per la Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata, dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, nonché delle valutazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il testo entrerà in vigore il 30 giugno 2024 e prevede che alcune disposizioni, relative ad adempimenti successivi, divengano efficaci e si applichino dal 10 gennaio 2025. Inoltre, per tutto il 2025 sarà messa in atto una fase di sperimentazione, con l'applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Investimenti “*Transizione 4.0*”: come gestire un codice sospeso

L’Agenzia delle entrate, con una **faq**, spiega come si possa mantenere l’operatività di un codice tributo sospeso giacché serve anche per la fruizione di crediti d’imposta non interessati dalla sospensione.

Come è noto, la stessa **Agenzia delle entrate** con la risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024, ha reso noto l’avvenuta sospensione del codice tributo 6936.

Ebbene, nonostante ciò, il codice può essere utilizzato in compensazione tramite F24 per altri crediti ad esso collegati per la loro fruizione, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere da quando questo si sia concluso.

Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate una **faq**.

Difatti, la suddetta risoluzione, in attesa del decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che deve stabilire modalità e termini della comunicazione preventiva, ha sospeso temporaneamente l’utilizzo in compensazione di alcuni crediti per investimenti in beni strumentali nuovi. In particolare, anche di quelli identificati dal codice tributo 6936 quando viene indicato come “*anno di riferimento*” 2023 o 2024.

Ebbene, considerato che questo codice serve anche per la fruizione di crediti non interessati dal blocco ed in particolare quelli previsti dall’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178/2020), la stessa Agenzia spiega come utilizzarlo nonostante il blocco.

L’Agenzia osserva che i tax credit in argomento riguardano, nel dettaglio, gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati: dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – comma 1056) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – comma 1057).

In particolare, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione indicando il codice tributo 6936 indicando, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o da quello di interconnessione del bene strumentale.

Pertanto, per un credito maturato ai sensi del comma 1057, relativo a un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022".

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale: documento dai commercialisti

Perizia e consulenza tecnica nel processo penale: pubblicato documento congiunto Cndcec – Fnc.

È stato pubblicato il **16 aprile 2024** un documento sulle modalità di nomina e sull'oggetto delle attività dei consulenti tecnici.

“La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale” è il titolo del documento pubblicato dal **Consiglio nazionale commercialisti** e della sua Fondazione.

Nella premessa al lavoro dei commercialisti, elaborato dalla Commissione di studio “CTU civili e penali”, si ricorda come “in ambito penale, la perizia deve essere definita come un mezzo di prova (disciplinata, in quanto tale, nel Libro II del codice di procedura penale, rubricato Prove, al Titolo II, dedicato appunto ai mezzi di prova), finalizzato ad integrare le conoscenze del Giudice con quelle di un esperto”.

“La perizia – scrivono i commercialisti – può essere disposta (su richiesta di parte, ovvero d’ufficio) dal Giudice (monocratico o collegiale, ed anche dal Giudice di appello in caso di rinnovazione, nche parziale, dell’istruttoria, nonché dal GIP, nel corso delle indagini preliminari e dal GUP, nel corso dell’udienza preliminare, nei casi espressamente previsti) quando occorre compiere una valutazione per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (si pensi alle perizie contabili, a quelle mediche, a quelle balistiche, a quelle in materia di sinistri stradali e simili)”.

Disposta la perizia *“il Pubblico Ministero e le parti private possono nominare propri Consulenti Tecnici (si parla, in tal caso, di consulenza c.d. endo-peritale). La facoltà di nomina di un professionista esperto è comunque riconosciuta alle parti anche ove non sia sia disposta una perizia e, dunque, indipendentemente da essa (la consulenza viene usualmente indicata, in questi casi, come extraperitale)”*.

“L’oggetto delle attività tecniche di periti e consulenti e le formalità per la nomina di questi – concludono – sono disciplinati dal codice di rito negli articoli da 220 a 232. Con specifico riferimento al consulente tecnico (ad esempio, e tra l’altro, in ordine al numero, alle formalità per la loro nomina e alle incompatibilità), il Codice rimanda alle disposizioni relative al perito. La normativa codicistica è, dunque, incentrata sulla perizia”.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Ingiunzione di pagamento tasse automobilistiche: si tratta di titolo esecutivo idoneo alla procedura esecutiva

L'ingiunzione non deve essere preceduta dalla preventiva formazione del ruolo. Lo stabilisce la **Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise**, con la **sentenza n. 94 del 9 aprile 2024**.

Nel caso in cui l'Ente locale decide di affidare la riscossione coattiva a soggetti terzi iscritti all'Albo di cui all' art. 53 del D.Lgs n. 446/1997 , la stessa viene effettuata mediante l'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910 , rafforzata per la fase esecutiva dalle norme del D.P.R. n. 602/1973 e non a mezzo ruolo ex D.P.R. n. 602/1973 atteso che tale procedura, ai sensi del D.Lgs n. 112/1999 , è prevista per il solo Concessionario del Servizio Nazionale vertendosi in ipotesi di diversa applicazione di norme prevedenti l'affidamento della riscossione al Servizio nazionale o a soggetti terzi estranei all'Ente.

In pratica per la riscossione coattiva di tributi ed entrate degli enti territoriali è prevista una sorta di dualismo a seconda che la riscossione venga affidata al Servizio nazionale o a soggetti terzi che agiscono in nome e per conto dell'Ente per il quale agiscono.

Nell'ingiunzione di pagamento è possibile rilevare una doppia natura, quella iniziale accertativa ed esecutiva in caso di mancato pagamento di quanto richiesto diventando, in tal caso, titolo esecutivo idoneo ad avviare la procedura esecutiva.

Invero, in quanto atto complesso, l'ingiunzione ha conservato funzione accertativa volta far conoscere al debitore la pretesa fiscale ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva esecuzione forzata, e, di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non deve essere preceduta dalla preventiva formazione del ruolo.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Tasse automobilistiche: cartella di pagamento impugnabile per vizi propri

In aderenza a principi di legittimità, cui non si ravvisano motivi per discostarsene, “*In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini*”. Ed ancora “*La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto*”. In caso di definitività dell’atto prodromico, come verificatosi nella fattispecie, conformemente a condivisi principi di legittimità, in base al menzionato articolo 19, comma 3, del D.Lgs n. 546/1992 , ogni atto ad esso conseguente resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito tranne il caso in cui sia stata omessa la notifica degli atti prodromici, ipotesi, quest’ultima, non rinvenibile nella fattispecie ove risulta provata la corretta notifica dell’avviso di accertamento.

(Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, sentenza n. 88 del 4 aprile 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)